

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE  
INTERCOMUNALE PER LE PARI OPPORTUNITA'**  
(CONVENZIONE TRA I COMUNI DI MALO, MONTE DI MALO E SAN VITO DI  
LEGUZZANO)

**Art. 1: FINALITA', FUNZIONI, COMPOSIZIONE E SEDE DELLA COMMISSIONE E FINANZIAMENTO DELLE RELATIVE ATTIVITA'**

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento della Commissione intercomunale per le pari opportunità, istituita mediante apposita convenzione stipulata in data 13 aprile 2006 tra i Comuni di Malo, Monte di Malo e San Vito di Leguzzano (d'ora in poi: convenzione).
2. Le finalità, le funzioni, la composizione e la sede della Commissione e le modalità di finanziamento delle relative attività sono stabilite nella convenzione.
3. Per il suo funzionamento la Commissione si avvale delle risorse umane, logistiche e strumentali del Comune capofila della convenzione, salvo quanto demandato alla competenza specifica del segretario della Commissione a norma dell'art. 7.

**Art. 2: COLLEGAMENTI CON ALTRI ORGANISMI**

1. La Commissione, ai fini dell'attuazione dei compiti attribuiti dall'art. 2 della convenzione, cura un costante collegamento con tutti gli organismi territoriali, provinciali, regionali, nazionali e internazionali che si occupano a vario titolo della condizione femminile e delle pari opportunità. A tal fine essa è rappresentata dal Presidente o da uno o più componenti delegati dalla Commissione stessa.

**Art. 3: PROGRAMMA E RELAZIONE ANNUALE**

1. La Commissione sottopone tempestivamente all'esame dei Comuni convenzionati eventuali modifiche o integrazioni al programma annuale di cui all'art. 5 della convenzione, che rendano necessarie variazioni di bilancio, entro il 10 settembre di ciascun anno.
2. La Commissione predispose e presenta ai Comuni convenzionati entro il 31 marzo di ogni anno una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente.

**ART. 4: DURATA DELLA COMMISSIONE**

2. La Commissione decade allo scadere della convenzione. Nelle more del rinnovo della convenzione, continua a svolgere le sue funzioni per 45 giorni oltre la scadenza.
3. I membri della Commissione possono essere riconfermati.

**ART. 5: PRESIDENZA E VICEPRESIDENZA DELLA COMMISSIONE**

1. La Commissione elegge nel suo seno il Presidente e il Vicepresidente.
2. Il Presidente rappresenta la Commissione all'interno e all'esterno delle Amministrazioni comunali convenzionate, convoca la Commissione, ne fissa gli ordini del giorno e ne coordina le attività.
3. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

#### ART. 6: RIUNIONI DELLA COMMISSIONE

1. Le sedute della Commissione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di entrambi, la Commissione è presieduta dal componente con maggiore anzianità di nomina o, in caso di nomina contemporanea, dal più anziano d'età.
2. La Commissione è convocata dal Presidente per iscritto, almeno 5 giorni prima della data fissata e deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo fissato per la riunione. In caso di urgenza la Commissione può essere convocata anche mediante telefono o con altro mezzo che garantisca l'informazione ai componenti almeno 24 ore prima.
3. La Commissione, oltre che su iniziativa del Presidente, è convocata qualora lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti oppure, previa intesa col Presidente, su richiesta del Comune capofila.
4. Su decisione della Commissione, la trattazione di argomenti o temi particolari può avvenire in pubblica seduta.
5. Le sedute della Commissione sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
6. Le decisioni della Commissione sono assunte a maggioranza assoluta dei voti espressi dai commissari presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi legalmente lo sostituisce nella riunione.
7. Le decisioni sono assunte con voto palese, salvo qualora si debba decidere su persone.
8. Alle riunioni della Commissione possono partecipare, su invito del Presidente, esperti, consulenti, assessori o consiglieri dei Comuni convenzionati o altri soggetti esterni, senza diritto di voto.

#### ART. 7: SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE E VERBALI DELLE SEDUTE

1. Le funzioni di segretario sono svolte da un componente della Commissione nominato, anche di volta in volta, dal Presidente.
2. Il Segretario provvede alla redazione dei verbali delle riunioni della Commissione.

3. I verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario e devono essere trasmessi in copia al competente ufficio del Comune di Malo che ne curerà la trasmissione agli altri Comuni convenzionati.

#### ART. 8: DECADENZA, DIMISSIONI E SOSTITUZIONI

1. I componenti della Commissione decadono:

- qualora vengano meno i requisiti richiesti all'atto della nomina;
- qualora il Comune che li ha designati receda anticipatamente dalla convenzione a norma dell'art. 7 della convenzione stessa.
- in caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive. A tal fine è fatto obbligo ai commissari di motivare l'assenza entro la data della seduta successiva all'assenza. La motivazione sarà esaminata dalla Commissione nella stessa seduta, per valutarne la validità.

2. Le dimissioni dall'incarico devono essere comunicate per iscritto al Presidente della Commissione. Le dimissioni sono irrevocabili.

3. Per la sostituzione dei componenti decaduti o dimissionari si segue la procedura prevista dalla convenzione per la nomina.

#### ART. 9: COMPENSI PER I MEMBRI DELLA COMMISSIONE

1. Al Presidente e ad ogni altro componente della Commissione spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni, secondo i criteri stabiliti per gli amministratori comunali.
2. I rimborsi saranno liquidati dal Comune capofila, a norma dell'art. 4 della convenzione.